

riscotitori dei tributi; i *monetarii* o soprintendenti delle zecche regie: gli *esactores* o esattori dei tributi. Ma ormai la debolezza del governo centrale lascia di fatto ai potenti mano libera nel governo, che si discioglie e rinnova nel feudo (§ 39).

§ 31. — Oltre le opere cit. nei paragrafi precedenti, v. Pabst, *Gesch. d. langob. Herzogthum*, in *Forsch. z. deut. Gesch.*, volume II; Hirsch, *Il ducato di Benevento*, trad. Schipa, Torino, 1890; Baudi di Vesme, *Origine romana del comitato longobardo e franco*, negli *Atti del Congresso storico internaz.*, vol. IX, Roma, 1904; Andrich, *Duchi e ducati longobardi*, *Nuovo Arch. Ven.*, XIX, 1910; Longnon, *Etudes sur les pagi de la Gaule*, in *Bibl. des l'Ecole de Hautes Etudes*, vol. II e XI; Mayer, *Ital. Verfassungsgesch.*, II, pag. 232 e seg.; Mengozzi, *La città ital. nell'alto medio evo*, Roma, 1914; Schneider, *Entstehung von Burg u. Landgemeinde in Italien*, Berlin 1924, Bognetti, *Sull'origine dei comuni rurali del medio evo*, Pavia, 1927.

§ 32. — Ordinamento militare.

Dopo quanto si è detto, si comprende come le istituzioni militari rappresentino il fondamento della costituzione barbarica. In origine, l'esercito è costituito dal popolo in armi, e forma la base stessa dello Stato. L'appartenenza all'esercito è un diritto del libero e da esso emanano tutti gli altri diritti: la consegna delle armi ai giovani o ai manomessi segna il conseguimento di una piena capacità giuridica. L'ordinamento militare, fondato sull'organizzazione dei gruppi famigliari, poggia sulla prevalenza assoluta della fanteria e riproduce l'ordinamento dello Stato; poichè, all'autorità suprema di direzione e di comando, spettante al re, fanno cerchio gerarchico le attribuzioni dei duchi, e quindi quelle del gastaldo o del conte e dei minori ufficiali, ciascuno per l'ambito della propria schiera (*millena, centena, decania*), adattate, dopo la conquista, con modificazioni più o meno profonde, ai vari distretti territoriali.